

**LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1968, N. 11<sup>1</sup>**

**Concessione di contributi straordinari ai Comuni di Trento  
e di Bolzano per opere di viabilità<sup>2</sup>**

**Art. 1**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Trento e di Bolzano, contributi straordinari, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione delle seguenti opere di viabilità:

*Comune di Trento:*

Strada di scorrimento nord-sud a collegamento della S.S. n. 12 con la circonvallazione destra Adige e con la tangenziale est-ovest, svincoli, sovrappassi e ponti compresi;

*Comune di Bolzano:*

Eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Bolzano - Ponte Adige mediante spostamento della sede ferroviaria in sinistra del fiume Isarco e costruzione della nuova sede ferroviaria.

L'ammontare complessivo dei contributi regionali a favore di ciascun Comune non può superare il limite di lire 500 milioni.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 11 giugno 1968, n. 24.

---

---

**Art. 2**

Per ottenere la concessione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, i Comuni interessati devono presentare all'Ispettorato generale dei lavori pubblici domanda corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare e una relazione finanziaria, nella quale sarà indicato il modo in cui viene provveduto alla spesa non coperta dal contributo regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della viabilità, determina la misura del contributo da erogare. Della deliberazione della Giunta viene data comunicazione al Comune interessato, con invito a presentare il progetto esecutivo di tutte le opere, corredata dalla deliberazione di accettazione del contributo regionale.

Il Comune di Bolzano deve inoltre presentare copia della convenzione, stipulata con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione delle opere ferroviarie, nonché copia dell'atto di approvazione dei progetti esecutivi da par. te . della medesima Amministrazione. Per tali progetti di opere ferroviarie non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

I contributi relativi a ciascuna opera sono concessi con decreto dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia della viabilità. I contributi possono essere concessi anche per singoli lotti funzionali delle opere previste dal progetto esecutivo.

**Art. 3**

I contributi sono corrisposti anche in corso di esecuzione delle opere, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Ufficio tecnico dell'Ispettorato generale dei lavori pubblici.

---

---

Quando trattasi di acquisti di terreni o diritti reali, previsti nel progetto approvato, il contributo è corrisposto previa presentazione dei documenti comprovanti il trasferimento della titolarità; ove sia stato iniziato un procedimento espropriativo, il contributo è corrisposto previa presentazione del documento comprovante l'offerta dell'indennità di espropriazione.

**Art. 4 (Norma finanziaria)**

Per la copertura dell'onere di Lire 1.000 milioni, di cui alla presente legge, è autorizzata l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore al 7,25 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio 1968.

All'onere di Lire 78 milioni, corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di Lire 1.000 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

Al maggior onere di Lire 78 milioni, previsto per gli anni dal 1969 in poi rispetto all'esercizio 1968, si farà fronte col maggior gettito dei proventi dell'imposta erariale riscossa nella regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati, derivante dall'incremento naturale del gettito medesimo.

